

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
Via G. Caracci, 36 - 00157 Roma tel. 0641582428-2449 fax 0641582458
Via Nomentana, 2 00161 Roma tel. 0644123285

Area E - Ufficio Disciplina

Prot. n. 794 UD

Roma, 12.11.2009

Gabinetto dell'On. le Ministro

Segreterie dei Sottosegretari di Stato

Servizio di Controllo Interno

Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Presidenti di Sezione del Consiglio Superiore

Servizio Tecnico Centrale

Capo Dipartimento per le Infrastrutture,
gli Affari Generali ed il PersonaleCapo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
e i Sistemi Informativi e StatisticiA tutte le Direzione Generali del Dipartimento
per le infrastrutture gli affari generali ed il personaleA tutte le Direzioni Generali de Dipartimento per
la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

A tutti i Provveditorati Interregionali per le OO.PP.

A tutte le Direzione Generali Territoriali

Ufficio Regolazione Servizi Ferroviari

Comando Generale delle Capitanerie di Porto

A tutte le Direzioni Marittime e Capitanerie di Porto

Comitato Centrale per l'Albo Nazionale Autotrasportatori

LORO SEDI

Oggetto: Sanzioni disciplinari e responsabilità dei pubblici dipendenti.

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" pubblicato sul Supplemento ordinario n.197/1 della Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2009, entrerà in vigore il 15 novembre p.v.

Tra le numerose innovazioni esso contiene sostanziali modifiche in materia di sanzioni disciplinari e di rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare.

Principalmente si evidenzia l'ampliamento della competenza e della responsabilità dei dirigenti degli uffici, che potranno irrogare, oltre al rimprovero verbale ed alla censura, anche la multa fino a 4 ore e la sospensione dal servizio fino a 10 gg, adottando le relative procedure stabilite dalla citata legge.

Le principali modifiche all'attuale assetto possono così essere sintetizzate:

SANZIONI DISCIPLINARI DI COMPETENZA DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

- Rimprovero verbale
- Rimprovero scritto (Censura)
- Multa fino a 4 ore
- Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 gg.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il Responsabile, con **qualifica dirigenziale**, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con le suddette sanzioni disciplinari, **entro e non oltre 20 giorni**, contesta per iscritto l'addebito al dipendente e lo convoca, con un preavviso di almeno 10 giorni, per il contraddittorio a sua difesa. **Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dalla contestazione dell'addebito.**

In sede di audizione, il dipendente può avvalersi dell'assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante cui aderisce o conferisce mandato. Qualora il dipendente non intenda presenziare all'audizione, potrà inviare una memoria scritta entro il termine prefissato. Può, altresì, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento e nel caso sia superiore a 10 giorni il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente.

La violazione dei termini stabiliti dalla legge n. 15/2009 comporta, per l'Amministrazione, la decadenza dell'azione disciplinare ovvero per il dipendente dall'esercizio del diritto di difesa.

Si evidenzia che il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo degli atti del procedimento disciplinare comporta, per i soggetti responsabili, aventi la qualifica

dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un massimo di tre mesi ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di mesi tre.


Nel caso in cui il responsabile della struttura non rivesta qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare sia superiore ai 10 giorni di sospensione dal servizio, gli atti, entro 5 giorni dalla notizia del fatto, dovranno essere inviati all'Ufficio Disciplina - Area E della Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali - Ramo Trasporti (Via Caracci, 36 - 00157 ROMA) e Ramo Infrastrutture (Via Nomentana, 2 - 00161 ROMA).

Si sottolinea particolarmente che il predetto termine di cinque giorni vale anche per la trasmissione all'Ufficio Disciplina di qualsiasi atto che riguardi situazioni penali a carico dei dipendenti, per l'eventuale immediato seguito disciplinare.

Si comunica, infine, che tutte le ulteriori modifiche apportate dalla legge 15/2009 inerente la materia in oggetto, saranno illustrate con successiva circolare in corso di perfezionamento.

Si invita a diffondere la presente a tutto il personale di appartenenza e ad acquisirne la firma per presa visione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alberto MIGLIORINI



Il Dirigente: Dr. ssa Anna Schianchi

Helianet-

Per informazioni:

Ramo Infrastrutture: Sig.ra Anna Bertuccioli Tel 06 44123285

Ramo Trasporti: Sigg.re Antonella Tinaburri 06 4158 2428

Roberta Silvagni 06 4158 2449

